

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (74)1710

Vol. 1974/0272

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(74) 1710 def.

Bruxelles, il 28 ottobre 1974

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità Economica
Europea e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati per la fornitura di butteroil, di latte scremato
in polvere e di cereali a titolo di aiuto alimentare d'urgenza
a favore delle popolazioni colpite dai
recenti avvenimenti di Cipro

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 2333/74, del 12 settembre 1974, relativo alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare d'urgenza (1) e con regolamento (CEE) n. 2332/74, del 12 settembre 1974, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare d'urgenza (1) ha deciso di mettere a disposizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 200 t di butteroil e 200 t di latte scremato in polvere;

considerando che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha reso noto il fabbisogno di cereali dei rifugiati ciprioti e che è quindi opportuno accordare a tale organismo a titolo di aiuto alimentare d'urgenza 3.000 t di cereali da fornirsi sotto forma di 1.699 t di farina di frumento e 300 t di riso lavorato a grani lunghi,

DECIDE:

Articolo 1

Viene concluso a nome della Comunità Economica Europea un Accordo tra la Comunità Economica Europea e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, per la fornitura di butteroil, latte scremato in polvere e cereali a titolo di aiuto alimentare, Accordo il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo ed a conferire loro i poteri necessari per impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da una parte,

L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo ed a tal fine hanno designato
come plenipotenziari:

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI,

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI
PER LA FORNITURA DI BUTTEROIL,
DI LATTE SCREMATO IN POLVERE E DI CEREALI
A TITOLO DI AIUTO ALIMENTARE D'URGENZA
A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI
RECENTI AVVENIMENTI DI CIPRO

ARTICOLO I

La Comunità Economica Europea fornisce, a titolo di dono, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in seguito denominato "organismo destinatario", un quantitativo di 200 t di butteroil, di 200 t di latte scremato in polvere e di 3.000 t di cereali da imputarsi al programma di aiuto alimentare per il 1973-1974 e da fornire sotto forma di 1.699 t di farina di frumento e di 300 t di riso lavorato a grani lunghi in sacchi di cotone di un peso netto di 50 kg ciascuno.

La qualità e le condizioni d'imballaggio del butteroil e del latte scremato in polvere sono definite nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO II

Le consegne sono effettuate secondo le modalità previste all'Allegato II che costituisce parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO III

L'organismo destinatario s'impegna a prendere tutte le disposizioni necessarie per il trasporto e l'assicurazione dei prodotti forniti dal punto di consegna ai luoghi di destinazione. Esso si impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di un'equa concorrenza. L'organismo destinatario si riserva il diritto d'inoltrare gratuitamente i prodotti forniti a titolo d'aiuto, nel caso in cui i mezzi di trasporto fossero messi a sua disposizione gratuitamente.

I problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo VI del presente Accordo.

ARTICOLO IV

L'organismo destinatario s'impegna ad usare a fini di consumo i prodotti ricevuti a titolo di aiuto e a distribuirli gratuitamente alle popolazioni colpite dai recenti avvenimenti di Cipro.

ARTICOLO V

L'organismo destinatario s'impegna ad informare la Comunità Economica Europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tal fine, esso comunica alla Commissione delle Comunità Europee i seguenti dati:

- immediatamente dopo lo sbarco di ogni carico:
porti e date d'arrivo della nave; natura, quantitativo ed eventuali osservazioni sulla qualità dei prodotti scaricati; data in cui è stata ultimata l'operazione di scarico;
- un mese dopo la fine della consegna, poi ogni tre mesi sino all'utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti a titolo d'aiuto:
quantitativi distribuiti, numero e qualità dei beneficiari, luoghi, ritmo e modo di distribuzione.

ARTICOLO VI

Su richiesta di una di loro, le Parti contraenti si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

BUTTEROIL

I. QUALITA'

A. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Concentrato di materie grasse del latte contenente almeno 99,8% di materie grasse pure.

B. COMPOSIZIONE TIPO:

(Analisi effettuata al momento della fabbricazione e dell'imballaggio)

- Umidità e componenti non grassi del latte: massimo 0,2%
- Materie grasse: almeno 99,8%
- Acidi grassi liberi: massimo 0,5% (espressi in acido oleico)
- Indice di perossido/kg: massimo 1 unità (milli-equivalenti di ossigeno attivo per kg)
- Sapore: genuino
- Odore: assenza di odori estranei al butteroil

II. CONDIZIONI D'IMBALLAGGIO

- a) Scatole metalliche da 5 kg - 4 scatole per contenitore di cartone
- b) Iscrizione sull'imballaggio in lingua inglese:

BUTTEROIL

DONO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI

DA DISTRIBUIRSI GRATUITAMENTE ALLE POPOLAZIONI DI CIPRO

LATTE SCREMATO IN POLVERE

Qualità

a) Tenore di materie grasse	massimo 1,5%
b) Tenore d'acqua	massimo 4,0%
c) Acidità totale espressa in acido lattico	massimo 0,15% (18° Dornio)
d) Ricerca di neutralizzanti	negativo
e) Additivi autorizzati	nessuno
f) Prova della fosfatasi	negativo
g) Solubilità	massimo 0,5 ml (minimo 99%)
h) Grado di purezza	minimo disco B (15,0 mg)
i) Tenore di germi	massimo 50.000 per g
k) Titolo di colibacilli	negativo in 0,1 g
l) Sapore e odore	genuino
m) Aspetto	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurezze e di particole colorate

Condizioni d'imballaggio

- a) Contenuto del peso netto di 25 kg
- b) Confezione:
- aa) 4 sacchi di carta "Kraft", con resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g/m²;
un sacco di carta catramata interposta, con resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g/m²;
un sacco interno di polietilene, dello spessore di almeno 0,06 mm, saldato o a doppia legatura;
- oppure
bb) un sacco di carta "clupak poly-duplo", con resistenza corrispondente ad un peso di almeno 50/20/50 al m²;
2 sacchi di carta "Kraft", con resistenza corrispondente a un peso di almeno 70/75 g/m²;
un sacco interno di polietilene, dello spessore di almeno 0,10 mm, saldato o a doppia legatura;
- oppure
cc) un sacco di carta "Kraft", con resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g/m²;
un sacco di carta "Kraft", con uno strato di polietilene, con resistenza corrispondente ad un peso di almeno 80 g + 15 g/m²;
3 sacchi di carta "Kraft", con resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g/m²;
un sacco interno di polietilene dello spessore di almeno 0,06 mm saldato o a doppia legatura,
- c) Iscrizione sull'imballaggio in lingua inglese: LATTE SCREMATO IN POLVERE DONO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI DA DISTRIBUIRSI GRATUITAMENTE ALLE POPOLAZIONI DI CIPRO

Disposizioni generali

Articolo 1

La consegna è effettuata ed i rischi sono trasferiti dalla Comunità Economica Europea, in seguito denominata CEE, all'organismo destinatario al momento in cui la merce è depositata al punto di esportazione designato dalla Commissione delle Comunità Europee, nel luogo indicato dall'organismo destinatario o dal suo mandatario di cui all'articolo 2 e alle condizioni di cui ai seguenti articoli. Fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 8 le spese sono sostenute dalla CEE fino alla consegna e dall'organismo destinatario dopo avvenuta la consegna.

Articolo 2

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente allegato, la CEE designa - eventualmente per ogni lotto - un mandatario e ne comunica immediatamente il nome e l'indirizzo all'organismo destinatario. L'organismo destinatario designa, nel porto o nei porti d'imbarco, un mandatario di cui comunica sollecitamente il nome e l'indirizzo alla CEE, possibilmente prima della designazione del mandatario di quest'ultima.

Articolo 3

Preventivamente all'attuazione delle procedure intese a designare il mandatario della CEE di cui all'articolo 2, la Commissione delle Comunità Europee e l'organismo destinatario fissano, di comune accordo, il periodo durante il quale dovrà iniziare la consegna.

Obblighi della Comunità Economica Europea

Articolo 4

Qualora la CEE non fosse in grado di effettuare la consegna alla data prevista e, eventualmente, al ritmo previsto all'articolo 6, le eventuali spese risultanti per l'organismo destinatario, ad esempio le controstallie, le indennità per mancato noleggio ed il noleggio a vuoto sono a carico della CEE.

I saggi e le modalità delle controstallie fissate nei contratti tra l'organismo destinatario e il vettore devono essere preventivamente pattuite tra l'organismo destinatario e il mandatario della CEE. Le altre spese di cui al primo comma sono rimborsate dalla CEE solo se sono state pagate dall'organismo beneficiario con l'accordo di quest'ultima.

Articolo 5

Qualora la CEE non fosse in grado di fornire tutta la merce o parte di essa alla data e nei termini previsti dall'articolo 6, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, una nuova data e nuovi termini saranno fissati dai mandatori della CEE e dell'organismo destinatario per la consegna della totalità della merce o della parte non consegnata.

Obblighi dell'organismo destinatario

Articolo 6

Dopo aver preso contatto con la CEE, l'organismo destinatario mette a disposizione una o più navi di stazza adeguata alle normali possibilità del porto di sbarco per il trasporto di tutti i quantitativi di cui all'articolo I dell'Accordo. Dette navi devono essere pronte a caricare a una data che rientri nel periodo previsto all'articolo 3.

Il mandatario dell'organismo destinatario notifica alla CEE tale data e quella dell'inizio della consegna, non appena ne viene a conoscenza, possibilmente 20 giorni prima e comunque almeno 10 giorni liberi prima dell'inizio della consegna.

Egli fissa inoltre, con il mandatario della CEE, il ritmo al quale deve essere effettuata la consegna.

Articolo 7

Qualora l'organismo destinatario non fosse in grado di iniziare il carico alla data prevista all'articolo 6, primo comma, il mandatario dell'organismo destinatario ne informa senza indugio il mandatario della CEE.

In tal caso, i mandatori della CEE e dell'organismo destinatario fissano, di comune accordo, una nuova data per l'inizio della consegna ed eventualmente un nuovo ritmo di consegna. Le spese risultanti da questo ritardo sono comunque a carico dell'organismo destinatario, salvo casi di forza maggiore.

Se la nuova data prevista al secondo comma fosse posteriore di oltre 30 giorni liberi alla data d'imbarco prevista all'articolo 6, primo comma, la Comunità può disporre della merce fatto salvo l'impegno previsto all'articolo I dell'Accordo.

Articolo 8

Se il quantitativo previsto per essere caricato su una nave non può essere imbarcato nella sua totalità, l'organismo destinatario comunica alla CEE, al più presto possibile e al massimo 15 giorni liberi dopo la fine del carico, se intende prendere il saldo o rinunciarvi.

Nel primo caso, sono applicabili a tale saldo, se non ne è stata ancora effettuata la consegna, le disposizioni dell'articolo 7, secondo e terzo comma.

Nella seconda ipotesi, la Comunità può ritenere di aver assolto, nei confronti dell'organismo destinatario, l'impegno di cui all'articolo 1 dell'Accordo e si assume l'onere delle spese derivanti da questa rinuncia.

Scaduto il termine di 15 giorni liberi e non essendo stata effettuata nessuna notifica da parte dell'organismo destinatario, la rinuncia è considerata acquisita.

Articolo 9

All'atto della consegna della merce, l'organismo destinatario rilascia al mandatario della CEE un certificato di assunzione a carico, su cui sono indicati il porto d'imbarco, la data dell'assunzione a carico, la natura e la quantità della merce presa a carico, con eventuali osservazioni sulla qualità di detta merce, inviandone una copia alla Commissione delle Comunità Europee.
